

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 989/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Dazi in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 990/2004⁽²⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, del 17 gennaio 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche» a grani orientati («prodotto in esame») originarie della Russia⁽³⁾.
- (2) L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata, per le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, al 40,1 % per il prodotto fabbricato dalla Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) e al 14,7 % per il prodotto fabbricato dalla VizStal Ltd.

2. Inchiesta

- (3) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁴⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.
- (4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell'ampliamento dell'Unione europea del 1º maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessi-

vamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (5) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.
- (6) Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:
- a) Associazione dei produttori comunitari:
- Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer)
- b) Produttori esportatori:
- Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,
 - VizStal Ltd., Ekaterinburg.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (7) Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire le lamiere e i nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 e ex 7226 11 00. Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(4) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.